

Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (Pd)
C. F. 80009550288 - P. IVA 01097420283
<http://www.comune.mestrino.pd.it>

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO " FRANCESCO BERTOCCO " DI MESTRINO E DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO DI LISSARO.
PERIODO 20.07.2019 – 31.07.2023.**

PREMESSO:

- che il Comune di Mestrino è proprietario dell' impianto sportivo denominato Francesco Bertocco in Via Filzi, costituito da nr. 4 campi da calcio ed annessi spogliatoi;
- che il Comune di Mestrino è proprietario di un campo da calcio in Frazione di Lissaro con relativi spogliatoi;
- che con Regolamento per l' utilizzo degli impianti sportivi gli impianti sportivi di cui trattasi sono stati riconosciuti privi di rilevanza economica e da affidare in concessione d'uso e gestione a società ed associazioni sportive del territorio ai sensi dell' art. 23 del regolamento Comunale per l' utilizzo degli impianti sportivi, approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 26 del 24-5-2016 e della L.R. Veneto nr. 8/2015;
- che la gestione dell' impianto sportivo dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente schema di convenzione;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questa convenzione e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Mestrino di seguito denominato "L'Amministrazione Comunale" come sopra rappresentato, affida alla ASSOCIAZIONE SPORTIVA _____ di seguito definita il "Concessionario", l'uso in concessione dell'impianto sportivo comunale Francesco Bertocco di Mestrino e del nuovo campo da calcio di Lissaro;

L' impianto sportivo Francesco Bertocco dato si compone di:

1. un campo da calcio in erba naturale omologato per partite campionati dilettantistici di Federazione Regionale con gradinate omologate per nr. 800 spettatori. (comprensivo di n. 2 torri faro di illuminazione)
2. un campo da calcio in erba naturale (comprensivo di nr. 4 torri faro per illuminazione) omologato per partite ed allenamenti;
3. un campo in erba per allenamenti;
4. un campo da calcio in sabbia con 6 torri faro per allenamenti;

- n. 2 spogliatoi per atleti con relativi servizi igienici e docce
- n. 2 spogliatoi arbitri con relativi servizi igienici e docce
- n. 2 spogliatoi Campo Nereo Rocco (Ex Arcostruttura);

- locale infermeria con relativo servizio
- n. 3 servizi per il pubblico
- vano tecnico centrale termica
- deposito per attrezzature

Il nuovo campo da calcio di Lissaro si compone di:

un campo in erba di mt. 107 x 55, dotato di impianto di irrigazione e di recinzione a norma di legge;

un adiacente campo da calcio per allenamenti, più piccolo;

*2 spogliatoi per atleti con servizi sanitari e bagni;

1 spogliatoio per arbitri;

1 infermeria;

1 locale tecnico;

1 locale 3° tempo;

1 magazzino

*Si presume che i lavori di realizzazione degli spogliatoi siano conclusi per la fine del mese di luglio 2019.

Gli impianti sportivi con i locali annessi saranno utilizzati direttamente dal concessionario secondo le modalità e alle condizioni di cui al presente schema di convenzione. Il Concessionario dovrà primariamente garantire l'utilizzo dell'impianto per l'espletamento delle partite di campionato di calcio e degli allenamenti settimanali delle varie categorie. Dovrà inoltre mettere a disposizione l'impianto alle associazioni sportive del territorio e non che ne richiedano l'uso, compatibilmente con i criteri di priorità di cui all' art. 16 del regolamento per l' utilizzo degli impianti sportivi e previa determinazione della tariffa d' uso negli importi fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3 – FINALITA' E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive e sostenere la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Nel rispetto di tali obiettivi la gestione dovrà caratterizzarsi come attività finalizzata all'organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva del gioco del calcio (allenamenti, manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;

- partecipazione nell'organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – DURATA

La presente concessione ha decorrenza **dal 20 Luglio 2019 al 31 luglio 2023**, senza possibilità di tacito rinnovo.

L'amministrazione si riserva la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 90, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione.

Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata.

E' facoltà delle Parti modificare consensualmente la convenzione, per esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo.

ART. 5 - CONSEGNA ED USO DELLE STRUTTURE

Il concessionario prende in consegna le strutture dell'impianto sportivo Francesco Bertocco e del campo da calcio di Lissaro nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dall'incaricato del competente Servizio Sport e da un incaricato del Concessionario, da redigersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Alla scadenza della concessione ciascun impianto, unitamente alle attrezzature di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento dell'inizio del rapporto, salvo il normale deterioramento d'uso.

Anche all'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione da versare all'Amministrazione Comunale è stabilito in € 250,00 per entrambi gli impianti.

Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione posticipata, entro il 30 Giugno di ogni anno di riferimento.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario sarà l'intestatario delle utenze per tutta la durata della convenzione e provvederà direttamente al pagamento delle spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, gas per riscaldamento e produzione acqua calda e tassa rifiuti.

L'amministrazione si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria per le strutture concesse in uso, nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche delle strutture che si rendessero necessarie.

Saranno invece a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria conseguenti a danni provocati dagli utenti dell'impianto e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria.

Rimangono, altresì, a carico dell'Amministrazione Comunale le spese conseguenti a danni causati a seguito di atti vandalici e le spese di assicurazione immobili contro i rischi d'incendio.

ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere:

A) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, e in particolare:

a.1 - alla pulizia giornaliera dell' impianto (spogliatoi, servizi, docce, locali in genere).

a.2 - alla manutenzione periodica del tappeto in erba naturale dei campi da gioco: sfalcio erba, irrigazione, eventuale risemina nelle aree in cui il manto erboso si è deteriorato. Lo sfalcio dell'erba dovrà essere effettuato almeno una volta al mese (due nel periodo aprile-giugno).

a.3 – alla manutenzione scarpate laterali e aree di pertinenza ed accessorie

Il Concessionario dovrà eseguire le operazioni di taglio del tappeto erboso almeno 6 volte all'anno (aprile/maggio - giugno/luglio – agosto/settembre), asportando, contemporaneamente al taglio, il verde di risulta e provvedere allo smaltimento dello stesso in base alle disposizioni comunali in vigore.

Le zone prospicienti e limitrofe al campo dovranno essere tenute pulite dalla vegetazione incontrollata e dalle infestanti.

a.4 – utilizzo impianti di irrigazione

L'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo degli impianti di irrigazione presenti negli impianti dati in concessione:

Il Concessionario dovrà curare direttamente il perfetto stato di manutenzione delle apparecchiature (regolazione e sostituzione parti deteriorabili dell'impianto, ugelli, elettrovalvole, controllo e regolazione della centralina di comando) e richiedere, solo in caso di manutenzione straordinaria, l'intervento del Comune.

In particolare, nel periodo invernale, sarà necessario svuotare dall'acqua l'impianto di irrigazione fisso, per ridurre i danni conseguenti alla formazione del ghiaccio.

a.5 – alle piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici (sostituzioni rubinetterie, soffioni per le docce ed accessori, lampade e vetri o plexiglas di plafoniere) e degli impianti eventualmente esistenti (con esclusione di sostituzioni di parti consistenti quali lampade dell'impianto di illuminazione, quadri elettrici, reti di recinzione, ecc.);

a.6 alla sostituzione di serrature, maniglie, vetri dell'intero complesso sportivo;

a.7 – al mantenimento in buono stato della tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici e, in caso di bisogno, al suo rifacimento al termine della concessione;

B) alla custodia degli impianti di cui al precedente art. 2, in particolare:

b.1 all'apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi interni ed esterni la struttura;

b.2 all'accensione e allo spegnimento, prima e dopo l'uso, dell'impianto elettrico e di riscaldamento di tutti gli altri impianti tecnologici;

b.3 alla vigilanza sul regolare uso degli impianti da parte degli associati e di terzi;

b.4 all'osservanza degli orari stabiliti per la chiusura e apertura degli impianti.

C) a garantire le seguenti condizioni generali:

c.1 – utilizzo delle strutture come previsto all'art. 3 e al successivo art. 9.

c.2 – il Concessionario deve informare tempestivamente l'Amministrazione degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari.

c.3 – il Concessionario, in particolare, deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli impianti e dei relativi servizi restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione delle opere di pulizia e manutenzione a proprio carico, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari. In particolare il concessionario deve segnalare al Comune tutte le problematiche delle strutture, gli eventuali pericoli o i malfunzionamenti degli impianti di rete, degli infissi, degli arredi nonché porre in essere tutte le attività necessarie a prevenire o evitare un danno a persone o al patrimonio dell'ente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte;

c.4 – il Concessionario non può apportare modifiche o innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria - piccola manutenzione.

Allo scadere dell'affidamento nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate ai locali ed attrezzature, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune.

c.5 – l'eventuale affissione all'interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l'onere delle imposte sulla pubblicità.

D) di provvedere alla pulizia delle aree di proprietà comunale nelle immediate vicinanze del complesso sportivo, al fine di garantire anche nella parte esterna della struttura il pubblico decoro.

ART. 9 – MODALITÀ' DI UTILIZZO E PROGRAMMA

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi e correttamente le strutture concesse in uso.

Il Concessionario si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla concessione, a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario provvede entro il 1° Settembre di ogni anno alla stesura del prospetto degli utilizzi in considerazione del proprio programma di allenamenti ed attività di campionato e delle richieste di utilizzo formulate da altre associazioni.

Per quanto riguarda il campo da calcio di Lissaro, l' utilizzo del medesimo, fino alle ore 16.00, è riservato agli studenti della Scuola Elementare De Amicis di Lissaro

L'Amministrazione inoltre si riserva, per i propri scopi istituzionali, o per consentire attività a gruppi sportivi presenti nel territorio comunale, l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione, previo programma concordato preventivamente tra le Parti (Amministrazione e Concessionario).

E' vietata la subconcessione e il Concessionario si impegna a riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, fatta salva la normale usura.

Il concessionario si assume l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture ed attrezzature.

ART. 10 – APPLICAZIONE TARIFFE E RENDICONTI

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale in modo da agevolare l'accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie anche per altre Associazioni e/o Gruppi sportivi.

L'utilizzo riservato al Comune, o a Società o Enti che ottengono il patrocinio comunale per una particolare iniziativa, è gratuito.

Il Concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune e potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto:

- sponsorizzazione di iniziative sportive;
- esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno dell'impianto in concessione;
- contributi pubblici e privati;
- quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto dovranno essere rendicontate dal Concessionario e presentate annualmente al Comune al termine dell'esercizio finanziario.

ART. 11 – CONTRIBUTO

Qualora gli introiti derivanti dalla concessione della struttura sportiva non siano sufficienti a coprirne i costi complessivi di gestione, sarà riconosciuto da parte della Giunta Comunale al Concessionario, un adeguato sostegno economico in fase di erogazione annuale dei "contributi per l'attività associativa", sulla base del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di contributi. Le parti possono stabilire, con deliberazione di Giunta Comunale, l'erogazione di un contributo fisso periodico, fatto salvo il conguaglio annuale.

Per il riconoscimento del contributo dovrà essere presentata, su richiesta del competente Servizio Comunale, la documentazione relativa al bilancio economico consuntivo del concessionario riferito all'anno precedente, accompagnata da una relazione sulle attività svolte e un rendiconto completo delle spese sostenute relativamente alla sola gestione della struttura, accompagnate da pezze giustificative. **In ogni caso il contributo annuo massimo erogabile viene determinato in € 30.000,00 per entrambi gli impianti.**

ART. 12 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI

In caso di accertata e indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi igienico-sanitari, l'Amministrazione, previa tempestiva informazione al Concessionario,

potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione dell'impianto sportivo è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.

L'Amministrazione Comunale resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.

Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell'impianto.

E' inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono della struttura sportiva.

Resta ferma la responsabilità del Concessionario per il corretto uso degli impianti anche da parte di terzi richiedenti.

Il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, e copertura anche degli infortuni da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente concessione.

La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale minimo di € 1.500.000,00.

La polizza stipulata dovrà:

- essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo;
- essere consegnata in copia annualmente al Comune, debitamente quietanzata, in segno di attestazione di vigenza.

ART. 14 – OBBLIGO ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI NELLA STRUTTURA

Il Concessionario è obbligato al rispetto del D.M. Salute 24.4.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e della L.R. Veneto 2.4.2014 n. 11, art. 26 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati", nonché alle "Disposizioni attuative per l'utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni" di cui all'allegato A) alla D.G.R. Veneto n. 2847 del 29.12.2014, che si intendono qui integralmente riportate.

Dotazione dispositivo

Al riguardo il Comune di Mestrino mette a disposizione del Concessionario n. 1 defibrillatore completo di coppia di piastre (già collegate) ad uso adulto e pediatrico da tenere sempre disponibile nella struttura sportiva, sia per l'impianto sportivo Francesco Bertocco di Mestrino, sia per il nuovo campo da calcio di Lissaro.

Formazione del personale

Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla formazione di personale per l'utilizzo dell'apparecchio e modalità di gestione e manutenzione dello stesso.

Ai fini della formazione del personale è opportuno che il Concessionario individui i soggetti che all'interno della struttura sportiva, per disponibilità, presenza temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine, appaiono più idonei a svolgere il compito di "first responder".

Il numero dei soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui sarà posizionato il dispositivo e dal tipo di organizzazione sportiva; sarà cura del Concessionario individuare il numero di persone sufficiente a garantire la sicurezza delle attività.

I corsi dovranno essere effettuati da Centri di formazione accreditati e per il personale formato dovrà essere prevista l'attività di "re training" ogni due anni.

La presenza di una persona formata all'utilizzo dei defibrillatori deve essere garantita sia nel corso delle gare che degli allenamenti.

Manutenzione del dispositivo e sicurezza delle attività sportive

Il Concessionario deve assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. In caso di assenza o mal funzionamento del dispositivo e dell'impossibilità a garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza.

La responsabilità per la mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla Società sportiva concessionaria.

Il dispositivo deve essere **sempre** disponibile, accessibile e funzionante, posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento, oltre il relativo personale addestrato all'utilizzo.

Il DAE deve essere collocato come detto in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso.

Il dispositivo dovrà essere sottoposto alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

L'apparecchio deve essere mantenuto in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza. Dovrà essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività.

Informazioni sulla presenza del defibrillatore

Il Concessionario e le altre Società Sportive che usufruiscono dell'impianto, sono tenuti ad informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti nell'impianto (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc.) della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli, cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità sia ritenuta utile.

ART. 15 – INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI RECESSO

Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il Responsabile del Servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune potrà ordinare al Concessionario l'immediata sospensione dell'uso dell'impianto, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del Codice Civile nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario;
- è fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del Servizio al Concessionario previa motivata delibera della Giunta Comunale.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione e nei connessi documenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione stessa, dalle leggi e dai regolamenti in materia, e nel rispetto delle disposizioni del predetto decreto. Entrambi i contraenti consentono sin d'ora alla comunicazione dei propri dati personali a terzi, esclusivamente per le finalità predette, senza necessità di preventiva informazione ai sensi del citato art. 13. Relativamente ai propri dati personali ciascuno conserva i diritti indicati all'art. 7 dello stesso decreto.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione saranno a carico del Concessionario. La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo

in caso d'uso, a norma dell'art. 1, lett. b) della Tariffa – Parte Seconda – allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 131/1986.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

ART. 19 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.